



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Emilio Alessandrini"
AD ORIENTAMENTO MUSICALE

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONO (MI)

Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinesanob.edu.it

email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it

C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004



Delibera nr.41 del Consiglio di Istituto - prot. nr. 4248/II.1 del 15.12.2022

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento, che costituisce il patrimonio comune di regole da rispettare, è stato elaborato tenendo conto delle seguenti fonti normative:

- gli Artt. 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana,
- il T.U. della normativa della scuola, DPR n. 297/94;
- le procedure di attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (successivamente modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2009, n. 106);
- le procedure di attuazione del D. Lgs 106/03 sul trattamento dei dati e del Codice della Privacy;
- il Regolamento UE in materia di privacy 679/16;
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (e successivamente modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235);
- "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo", Legge del 29 maggio 2017 n. 71.
- Linee Guida DDI D.M.n 89 del 7 agosto 2020 Allegato A

Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/98, n. 249; D.P.R. 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni e il R.U. 6066 del 30/5/2013 per chiarimenti e indicazioni), costituisce il punto di riferimento e di enunciazione dei diritti e doveri degli alunni delle **Scuole Secondarie di Primo Grado**

Per gli alunni delle **Scuole Primarie** risulta vigente il R.D. 1927 del 26/04/1928, ad esclusione delle disposizioni da ritenersi abrogate ed integrate con le regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990.E successive modifiche.

Esso è stato redatto tenendo presenti gli atti e i protocolli di altri Istituti scolastici del territorio, con il fine di uniformare i comportamenti degli allievi e le azioni educative dell' Istituto Comprensivo "E. Alessandrini" a quello delle analoghe realtà scolastiche e dunque, di proporre all'utenza modelli comportamentali chiari e inequivocabili e allineati a quelli proposti dalle vicine

istituzioni scolastiche. Questo intento è proteso a fornire messaggi educativi univoci e standardizzati non solo a livello locale, ma anche in ottemperanza alle normative vigenti in tutto il territorio nazionale, promuovendo competenze di cittadinanza attiva degli allievi attori del domani.

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione dei genitori o tutori e del Dirigente scolastico del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in materia dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e del quale il presente Regolamento è parte integrante.

Genitori e alunni, in questo particolare momento storico, di grave emergenza, sono invitati a comprendere che occorre essere responsabili e collaborativi. In particolare, nel rispetto del protocollo di sicurezza, delle norme di prevenzione del contagio contemplate nel Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid-19, il cui mancato rispetto comporta l'irrigazione di sanzioni disciplinari.

In caso di DDI, tutte le azioni compiute in rete sono da considerarsi come azioni reali e concrete. Ciò detto, i comportamenti non adeguati anche nel contesto digitale **sono suscettibili di sanzioni** come da Regolamento di Istituto e Leggi vigenti del nostro Stato.

In particolare, i materiali (testi e/o immagini) messi a disposizione dai docenti, non devono essere trasmessi a terze parti (ad esempio fare screenshot del video del PC e/o registrazioni con i propri dispositivi personali e poi postarli sui social), in quanto **allievi e famiglie possono incorrere in problematiche ben più serie di una sanzione disciplinare**. Si suggerisce pertanto un controllo dei dispositivi personali al fine di evitare infrazioni, essendo gli alunni tenuti al rispetto della privacy non diffondendo sui social network e /o sul web immagini, suoni, video, dati personali non autorizzati.

Aggiornato annualmente e approvato dagli organi collegiali contestualmente al PTOF ai sensi di:

- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;*
- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;*
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;*
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.*

Articolo 1

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti, che violano i doveri riportati nel Patto Educativo di Corresponsabilità (*art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235*):

Non rispettare gli altri – Tabella A:

- Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica;
- Assumere comportamenti di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque emarginanti; forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo/cyber bullismo;

– Usare un linguaggio blasfemo o pesantemente volgare, commettere furti;

Non rispettare l'ambiente – Tabella B:

– Danneggiare aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc. e il patrimonio della scuola (libri, banchi, computer e attrezzature didattiche in generale);

Non osservare le norme e il regolamento della scuola – Tabella C :

- Irregolarità nella frequenza delle lezioni e nelle altre attività didattiche;
- Recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;
- Allontanarsi senza autorizzazione dall'area scolastica;
- Usare il telefonino nell'area scolastica, sia per chiamate che per riprese audio-video;
- Usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e della decenza;
- Utilizzare in modo corretto le piattaforme digitali nella DDI in particolare:
 - 1) Utilizzo del link comunicato dagli insegnanti agli alunni SOLO per le videolezioni a scopo didattico e divieto di diffusione di link e/o il codice della videolezione a terzi.
 - 2) Telecamera accesa e microfono spento durante le videolezioni;
 - 3) **Divieto assoluto** per lo studente di abbandonare la videolezione; la chiusura dell'applicazione dev'essere contestuale a quella della lezione da parte dell'insegnante;
 - 4) **Divieto assoluto** per lo studente e/o per terzi di attivazione di videolezioni o chat a livello personale o con compagni, videoregistrazione, fotografie, registrazione audio e/o qualsiasi altra azione atta a diffondere contenuti, interazioni afferenti alle videolezioni;

Articolo 2

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA' DI IRROGAZIONE

L'Istituto adotta delle specifiche azioni disciplinari volte a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole dell'istituto e degli atti di bullismo e di cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di favorire la rieducazione ed il recupero dello studente.

ha finalità educativa e costruttiva e tende a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell'alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa.

A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività utile, svolta in favore della comunità scolastica, da offrire in alternativa all'alunno responsabile dell'infrazione.

Il bullo/cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Per questo specifico ambito d'infrazione, relativo a presunti atti di bullismo e di cyber bullismo, è stato redatto un protocollo d'azione che segue le tabelle dei comportamenti sanzionabili.

Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento, in sede di scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza.

Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a discrezionalità degli Organi Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli descritti nel presente documento.

TABELLA A : non rispettare gli altri.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Utilizzare termini volgari, avere atteggiamenti offensivi e/o provocatori nei confronti di: Dirigente, Docenti, Collaboratori Scolastici, adulti in genere e compagni.	<p>1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;</p> <p>2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione;</p> <p>3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta;</p> <p>4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;</p> <p>5) il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia;</p> <p>6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa;</p> <p>7) Il C.di C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione.</p>
Emarginare consapevolmente altri studenti con atti o parole.	1) 2) 3) 4) 5)
Ricorrere a minacce, ricatti e violenza, con parole e atti di bullismo.	3) 4) 5) 6) 7)
Compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità altrui, compresi comportamenti lesivi della salute altrui nel non rispetto delle principali misure anti-covid (uso della mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale)	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Propagandare e/o teorizzare la discriminazione di altre persone.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Danneggiare il materiale altrui.	1) 2) 3) 4); in caso di danni gravi anche 5). .6) 7); in ogni caso: 8) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno, la cui riparazione verrà posta a carico della famiglia.
Compiere furti.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.

TABELLA B : non rispettare l'ambiente.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Violare volontariamente i regolamenti e/o le norme di sicurezza dei laboratori e degli spazi attrezzati.	<p>1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare</p> <p>2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione</p> <p>3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta</p> <p>4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare</p>
Lasciare aule e spazi in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività successive.	<p>1) 2) 3) 4)</p> <p>10) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire</p>
Danneggiare volontariamente attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi della palestra e suppellettili).	<p>1) 2) 3) 4)</p> <p>5) Il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia</p> <p>6) Il C.di C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa</p> <p>7) Il C.di C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione (anche pecuniaria).</p> <p>8) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno</p>
Scrivere e/o praticare incisioni su: banchi, porte e muri.	<p>1) 2) 3) 4) 8)</p> <p>10) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire.</p>

TABELLA C : Non osservare le norme e il regolamento della scuola.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
<p>Fare: – ritardi al rientro intervalli o al cambio dell' ora*;</p> <p>– un elevato n° di assenze;</p> <p>– assenze “strategiche”;</p> <p>– assenze ingiustificate;</p> <p>– ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate)</p> <p>* Questo genere di infrazione nella Primaria si tramuta in una richiesta di chiarimenti alla famiglia, non potendosi attribuire al bambino la mancata giustificazione di assenze o ritardi.</p>	<p>1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;</p> <p>2) Il Docente, tramite comunicazione scritta, sul quaderno delle comunicazioni, avvisa la famiglia e valuta la possibilità di assegnare elaborati di riflessione;</p> <p>3) Il Docente annota il fatto sul diario di classe e informa la famiglia tramite comunicazione vistata dal Dirigente e inviata per posta;</p> <p>5) il C.di C. o la Dirigenza avvia le procedure per la convocazione della famiglia.</p>
<p>Fare: – interventi inopportuni durante le attività scolastiche;</p> <p>– interruzioni continue del ritmo delle attività scolastiche.</p>	<p>1) 2) 3) 5)</p> <p>4) Il Docente informa la Dirigenza che convoca l'alunno in presidenza, contesta gli addebiti e dà la possibilità di giustificarsi e/o di riparare.</p>
Non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale richiesto non rispettare i tempi delle consegne e non far firmare puntualmente avvisi e comunicazioni.	1) 2)
Introdurre nella scuola: sigarette, alcolici, petardi, schiume e quant' altro ritenuto pericoloso per la	1) 2) 3) 4) 5) 6) Il C. di C. decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento

<p>salute.</p>	<p>dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa; 7) Il C. di C. propone al Dirigente l'avvio delle procedure per l'applicazione della sanzione; 12) Il Docente dispone che lo studente riponga l' oggetto all' interno di una busta che verrà sigillata e consegnata in Segreteria dallo stesso studente accompagnato dal docente. Il plico potrà essere ritirato esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti, negli orari di ricevimento della segreteria.</p>
<p>Infrangere il divieto di fumare all'interno della scuola.</p>	<p>1) 2) 3) 4) 5) 11) Il Docente informa il responsabile dell'osservanza del divieto di fumo che stabilirà la sanzione a norma di legge.</p>
<p>Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico per chiamate, messaggi, riprese audio-video, connessione ad Internet.</p> <p>Fare foto, audio o video con il telefono cellulare nei confronti di ciascun membro della comunità scolastica durante la presenza a scuola.</p> <p>Utilizzare senza autorizzazione del docente la connessione ad <i>internet</i> e divulgare materiali video o prodotti lesivi della personalità e della privacy dei compagni e della comunità scolastica.</p>	<p>1) 3) 4) 6) 7) 12) Il Docente dispone che lo studente riponga il telefono cellulare (e/o altro oggetto) all' interno di una busta che verrà sigillata e consegnata in Segreteria dallo stesso studente, accompagnato dal docente. Il contenuto del plico potrà essere ritirato esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti. Il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente negli orari di ricevimento della Segreteria La famiglia firmerà per ricevuta la busta dove era conservato l' oggetto, che sarà stato riposto in cassaforte.</p> <p>13) Si avvia la procedura per la comunicazione agli organi di competenza.</p> <p>n.b. La diffusione di immagini e suoni raccolti con le nuove tecnologie può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata informata. Rientrano nella diffusione l'invio di tali dati per MMS o la pubblicazione su social network o siti internet. Se non si osserva l'obbligo di preventiva informazione alla persona interessata sono previste sanzioni che vanno dai 3000 ai 18mila euro.</p>
<p>Utilizzare un abbigliamento poco decoroso che non rispetti i canoni della sobrietà e della decenza.(Shorts/Top o in generale indumenti intimi a vista)</p>	<p>1) 2) 3) 4)</p>
<p>Utilizzare in modo improprio le piattaforme digitali nella DDI:</p> <p>1)Utilizzo improprio del link comunicato dagli insegnanti, compresa la diffusione di link e/o il codice della videolezione a terzi.</p> <p>2)Disturbo della lezione per utilizzo improprio di telecamera e microfono;</p> <p>3)Disconnessione antecedente il termine della videolezione;</p> <p>4)Attivazione da parte dello studente e/o terzi di attivazione di videolezioni o chat a livello personale o con compagni, videoregistrazione, fotografie, registrazione audio e/o qualsiasi altra azione atta a diffondere contenuti, interazioni afferenti alle videolezioni;</p>	<p>1) 2) 3) 4) 5) 6)</p> <p>1) 2) 3)</p> <p>1) 2) 3)</p> <p>1) 2) 3)</p> <p>1) 2) 3) 4) 5) 6)</p> <p>n.b. si sottolinea che in caso di reato (vedi sotto) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per l'attivazione del procedimento penale</p>

--	--

Articolo 3

ATTI DI BULLISMO E DI CYBER BULLISMO

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal presente *Regolamento di disciplina*.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica **è fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita.

L'alleanza tra adulti è quindi determinante per contrastare simili atti.

Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"...*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come presenti nel *Regolamento di disciplina*, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori.

Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono penalmente responsabili delle loro azioni: qualora essi commettano dei reati saranno i genitori a rispondere

(sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati in grado di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se risultasse accertata la responsabilità penale, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile, in accordo con l'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**.

Si riporta di seguito la tabella (alla data di emanazione del presente Regolamento) con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il **divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari)**, ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'immediato e temporaneo ritiro del dispositivo da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente *Regolamento*.

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLA SANZIONE
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione	Ammonizione scritta (sanzione tipologia A). Se reiterato sospensione da uno a tre giorni (sanzione tipologia B).
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B)

<p>Publicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso</p>	<p>Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B)</p>
<p>Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola.</p>	<p>Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B)</p>

Legenda delle sanzioni:

<p>SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso]</p>	<p>a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo g) ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni h) ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico i) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico</p>
<p>SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori]</p>	<p>a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a dieci giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.</p>
<p>SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)</p>	<p>a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza</p>

Articolo 4

MODALITA' DELLE IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE PREVEDANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, sopra i 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, vengono adottate dal Consiglio di Istituto (fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato). Tali ultime sanzioni si prevedono per "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento". (Art. 1 D.P.R. 21/11/2007 , n.235, con modifiche della nota 31 luglio 2008 art.4 comma 9).

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria.

Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Articolo 5

SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Gli organi competenti possono anche comminare sanzioni alternative (tenendo sempre presente il principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni) :

- a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, indebitamente danneggiati;
- b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente;
- c) attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.

Articolo 6

CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, precedentemente, la condotta sia stata positiva.

Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi,

che la precedente condotta sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.

Articolo 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione pecuniaria per danneggiamenti all'edificio e/o agli arredi scolastici, a seconda dell'entità, dovrà essere stabilita dal Dirigente e/o dal Consiglio di Istituto.

Articolo 8

IMPUGNAZIONI

L'art. 5 del D.P.R. 24/06/1998 n.249 è sostituito dal seguente art. 5 del D.P.R. 21/11/2007 n.235:

1. contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione , ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni; tale Organo è composto da un docente designato dal C. d'Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti, di trasferimenti o dimissioni volontarie;
2. Si verifica incompatibilità quando il membro dell'Organo di Garanzia è coinvolto nel procedimento che viene preso in esame;
3. Per "sostituto del Dirigente Scolastico" si intende il collaboratore vicario e in subordine il responsabile di plesso e il docente più anziano;
4. E' compito del Dirigente Scolastico acquisire agli Atti tutti i documenti della fase istruttoria -testimoniale al fine di porre l' Organo di Garanzia in condizione di pervenire a decisioni eque e motivate;
5. L'Organo di Garanzia decide sulla documentazione in suo possesso avvalendosi della facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni, nonché la testimonianza diretta delle persone coinvolte nel procedimento;
6. Le riunioni si svolgono alla presenza dei soli membri. La pubblicità e l'accesso agli atti sono garantiti dalla L. 241/90 e successive modificazioni;
7. L'Organo di garanzia viene convocato dal Presidente con preavviso scritto di almeno 3 giorni;
8. Le decisioni devono essere assunte entro 10 giorni dalla data del ricevimento del ricorso;
9. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.

Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e con le dovute motivazioni.

Il Direttore dell'USR o un Dirigente a questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori contro le violazioni del regolamento(D.P.R. 235/2007).

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

L'organo di garanzia regionale, che svolge la sua attività istruttoria sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memoria scritta, rende parere entro trenta giorni.